

Niente progressioni se manca l'accordo

G.Bert.

La scelta di destinare parte delle somme del fondo risorse decentrate, e segnatamente della componente stabile, a nuove progressioni economiche va prevista nell'integrativo stipulato entro fine anno.

Anche se la sezione Autonomie della Corte dei conti ha chiarito che la mancata stipula dell'accordo decentrato non comporta conseguenze sulla consistenza del fondo, purché sia costituito e certificato dal revisore entro il 31 dicembre, se ciò accade non sarà possibile dar corso nell'anno di competenza a nuove progressioni economiche (i differenziali stipendiali normati, per le Funzioni locali, dall'articolo 14 del contratto del 16 novembre 2022). Ciò in quanto il contratto collettivo dispone che la progressione «è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo».

È un elemento, questo, che non può essere trascurato dagli enti in questa parte finale dell'anno.

Nel frattempo, la fattispecie è stata oggetto di ulteriori chiarimenti interpretativi. L'Aran con il parere 4881/2024 ha ritenuto, come aveva fatto la Funzione pubblica, che il concetto di «limitata quota» a cui devono soggiacere le progressioni in attuazione dell'articolo 23, comma 2 del Dlgs 150/2009 deve applicarsi a ognuna delle graduatorie, distinte per area di inquadramento, che l'ente determina. Il 50% degli aventi diritto, cioè, non è riferito all'amministrazione nel complesso.

Occorre osservare che ciò comporta anche, prudenzialmente, la necessità di non consentire arrotondamenti per eccesso sulla singola graduatoria, perché la somma degli arrotondamenti potrebbe portare a un superamento complessivo per l'ente.

Resta fermo che la stipula entro fine anno non impone che le relative procedure debbano svolgersi egualmente entro l'esercizio.

L'ente potrà quindi darvi corso anche nell'anno successivo, ferma la decorrenza obbligatoria dei differenziali al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Si guarderà quindi alla stessa data, per massima chiarezza procedurale, nel verificare il possesso dei requisiti da parte dei dipendenti che presentano istanza di partecipazione.

In tal senso può leggersi anche l'ulteriore tassello interpretativo fornito dall'ordinanza n. 27448/2024 della Corte di Cassazione, che ha chiarito che è illegittimo escludere dalle procedure per progressione orizzontale i soggetti, idonei, che nel corso dello svolgimento delle relative procedure siano stati collocati in pensione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

